



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2010  
COM(2010) 653 definitivo

2010/0320 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa all'adempimento delle condizioni, da parte della Repubblica di Croazia, per completare il primo periodo di transizione ai sensi dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>1</sup> sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo**

---

<sup>1</sup> Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nel 2006 il Consiglio ha adottato l'accordo multilaterale sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e le otto parti associate che costituiscono la regione dei Balcani occidentali, segnatamente l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Romania, la Serbia, la Repubblica di Montenegro e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>2</sup> (l'"accordo") (decisione 2006/682/CE del Consiglio; GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1).

L'obiettivo dell'accordo è quello di integrare i paesi vicini dell'UE nell'attuale mercato interno dell'aviazione dell'Unione europea, composto da tutti i 27 Stati membri dell'UE, dalla Norvegia e dall'Islanda. Le otto parti associate dell'Europa sud-orientale hanno accolto pienamente la normativa UE in materia di aviazione (l'"acquis dell'UE"). Una volta completata l'attuazione dell'acquis, le compagnie aeree dell'ECAA potranno accedere liberamente al mercato unico europeo ampliato per l'aviazione.

L'accordo garantisce alle compagnie aeree di tutte le parti libero accesso ai servizi diretti tra il loro territorio e quello delle altre parti. Saranno altresì concessi ulteriori diritti, una volta ultimati gli accordi transitori specifici di ciascuna parte associata, come stabilito nell'accordo. Detti accordi transitori sono diversi per ciascuna parte.

Nel caso della Croazia, il completamento della prima fase di transizione richiede l'attuazione di alcuni elementi del principale acquis dell'UE in materia di aviazione, nonché, tra le altre cose, la ratifica della convenzione di Montreal e l'istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente per la gestione del traffico aereo. La conferma di queste fasi rafforzerà i diritti commerciali per le compagnie aeree europee e croate, in particolare i servizi avanzati (la "quinta libertà") su taluni territori coperti dall'accordo.

L'articolo 27, paragrafo 3 dell'accordo prevede che la progressiva transizione di ciascuna parte associata all'accordo sia oggetto di valutazioni da parte dell'Unione europea.

Nel novembre 2009, nell'ambito di Taiex, una delegazione di esperti provenienti dagli Stati membri e dalla Commissione europea si è recata a Zagabria per realizzare una valutazione approfondita dello stato di attuazione, da parte della Croazia, dell'acquis dell'UE in materia di aviazione. La valutazione ha confermato che la Repubblica di Croazia ha soddisfatto le condizioni per il completamento del primo periodo di transizione, come stabilito al protocollo IV dell'accordo. Le conclusioni positive della suddetta valutazione sono state condivise dagli Stati membri e dal governo croato, e saranno presentate alla riunione del comitato misto ECAA prevista per il mese di dicembre 2010.

---

<sup>2</sup> Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

## • **Contesto generale**

L'accordo ECAA è stato espressamente concepito come un'organizzazione aperta, accessibile ai paesi europei che desiderano la piena integrazione nel mercato unico europeo per l'aviazione.

I vantaggi dell'accordo sono significativi, in quanto:

- crea nuove opportunità commerciali per l'intera popolazione della regione dei Balcani (circa 52 milioni di abitanti), contribuendo così alla nascita di un mercato unico per l'aviazione composto da 35 paesi e da oltre 500 milioni di persone. Il traffico aereo tra l'UE e l'Europa sud-orientale ha subito un forte aumento nell'ultimo periodo, con una crescita del 121% dal 2001. Una tendenza che potrebbe essere accelerata attraverso la piena integrazione in un mercato comune dei trasporti aerei;
- realizza nuove opportunità per l'industria e i consumatori, soprattutto per quanto concerne il turismo nelle regioni costiere. Le previsioni per gli spostamenti aerei nella regione indicano un tasso di crescita media di oltre il 6% annuo tra il 2005 e il 2011. Sono 414 i potenziali aeroporti presenti nella regione su cui operare voli; è pertanto possibile prevedere un'opportunità di crescita ancora maggiore, il che renderà i voli più accessibili ad un maggior numero di persone. Infine, l'accordo agevolerà il flusso di capitali in entrambe le direzioni, in quanto renderà più semplici le norme in materia di proprietà e controllo presenti negli accordi bilaterali;
- fa in modo che tutti gli otto membri dell'ECAA continuino ad armonizzare la loro normativa con la legislazione UE, il che dovrebbe condurre ad elevati standard in termini di sicurezza e garantire la concorrenza leale in tutta Europa;
- sopprime le rimanenti restrizioni all'accesso al mercato sui voli tra l'UE e i Balcani, creando eque condizioni di concorrenza tra i vettori dell'UE;
- sopprime i blocchi presenti nel sistema di gestione del traffico aereo, ereditati dal periodo bellico, che portarono alla chiusura dello spazio aereo;
- fa in modo che la regione si impegni a lavorare di concerto con gli altri paesi e a migliorare le relazioni interregionali, al fine di promuovere ulteriormente l'integrazione europea; e infine
- istituisce un comitato misto che dovrà risolvere le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

Fonti indipendenti confermano i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuazione dell'acquis dell'UE e sono di buon auspicio per le altre parti associate impegnate nella transizione verso la completa adesione al mercato unico europeo per l'aviazione.

## • **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, la Repubblica di Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni

Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Questa proposta è coerente con la politica sul trasporto aereo dell'Unione europea per sviluppare l'agenda per la politica estera dell'UE in materia di aviazione (COM(2005) 79 definitivo), in particolare per quanto concerne la politica dei paesi vicini.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione non è necessaria in quanto parte dell'attuale accordo ECAA. Ciononostante, tutti gli Stati membri e le parti associate all'accordo sono costantemente coinvolte.

- **Ricorso al parere di esperti**

*Principali organizzazioni/esperti consultati*

Nel quadro del monitoraggio dei progressi compiuti dalla Repubblica di Croazia nell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di aviazione, è stata effettuata una visita nel mese di novembre 2009 per una valutazione approfondita. La suddetta visita ha confermato che il paese ha soddisfatto le condizioni necessarie per completare il primo periodo di transizione. Vi hanno preso parte esperti in materia di regolamentazione economica, sicurezza e gestione del traffico aereo (ATM) provenienti dagli Stati membri, nonché membri della Commissione della DG MOVE e di Taixex.

- **Valutazione d'impatto**

Non occorre una valutazione d'impatto.

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Le misure proposte soddisferanno gli obblighi derivanti dall'adozione dell'accordo ECAA da parte dell'Unione europea e degli Stati membri.

- **Base giuridica**

Articolo 27, paragrafo 4, e protocollo IV dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l'Islanda, la Repubblica di Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà poiché la proposta non riguarda una materia che rientra fra le competenze esclusive dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dall'azione degli Stati membri per le ragioni precisate di seguito.

L'accordo multilaterale ECAA è stato concluso a livello dell'Unione e qualunque decisione sul suo funzionamento può essere presa soltanto a livello dell'Unione.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti:

- La proposta aiuterà a promuovere la convergenza della legislazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia nell'ambito della fornitura di servizi aerei, nonché a migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico aereo.

- Gli Stati membri e la Repubblica di Croazia continueranno a svolgere le tradizionali mansioni amministrative nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma in forza di norme comuni applicate in modo uniforme.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono:

L'articolo 27, paragrafo 4, e il protocollo IV dell'accordo multilaterale prevedono una decisione del Consiglio, una volta ottenuta conferma che la Repubblica di Croazia ha soddisfatto le condizioni per l'ultimazione del primo periodo di transizione.

#### **4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- Membri del SEE.

In quanto cofirmatari dell'accordo multilaterale, la presente proposta è rilevante per i membri del SEE, Norvegia e Islanda.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adempimento delle condizioni, da parte della Repubblica di Croazia, per completare il primo periodo di transizione ai sensi dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>3</sup> sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>4</sup> relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce disposizioni transitorie tra le parti.
- (2) Il protocollo IV dell'accordo stabilisce disposizioni transitorie tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Repubblica di Croazia dall'altro.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3 dell'accordo prevede che la progressiva transizione di ciascuna parte associata alla piena applicazione dell'accordo ECAA sia oggetto di valutazioni da parte dell'Unione europea.
- (4) Le valutazioni effettuate dalla Commissione europea hanno confermato che la Repubblica di Croazia ha soddisfatto le condizioni per l'ultimazione del primo periodo di transizione, come stabilito al protocollo IV dell'accordo.

---

<sup>3</sup> Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

<sup>4</sup> Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

- (5) L'articolo 27, paragrafo 4 stabilisce che, se l'Unione europea ritiene che le condizioni per l'ultimazione di un periodo di transizione di una parte associata siano rispettate, decide che la parte associata ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o per essere definitivamente inclusa nello Spazio aereo comune europeo, secondo il caso.
- (6) Il Consiglio ritiene che Repubblica di Croazia abbia soddisfatto le condizioni per l'ultimazione del primo periodo di transizione, come stabilito al protocollo IV dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo unico*

La Repubblica di Croazia ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione ai sensi del protocollo IV dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo<sup>5</sup> sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*

---

<sup>5</sup> Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.